

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

(TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC)

Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 426/2014/R/eel, 612/2014/R/eel, 242/2015/R/eel, 72/2016/R/eel, 458/2016/R/eel, 788/2016/R/eel, 276/2017/R/eel, 894/2017/R/eel, 921/2017/R/eel, 426/2018/R/eel, 66/2020/R/eel, 573/2022/R/eel, 361/2023/R/eel e 292/2025/R/eel

PARTE I
PARTE GENERALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:
- a) **altri autoproduttori (AA)**: tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) **altri sistemi esistenti (ASE)**: sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - c) **altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC)**: l'insieme dei SSPC diversi dalle cooperative storiche dotate di rete propria e diversi dai consorzi storici dotati di rete propria;
 - d) **altro sistema di autoproduzione (ASAP)**: sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
 - e) **autoproduttore**: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura

autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare, gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i sistemi di autoproduzione (SAP) e gli altri autoproduttori (AA);

- f) **bonus elettrico:** la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- g) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private;
- h) **cliente socio:** un cliente socio diretto o un cliente socio connesso ad una rete elettrica che non è nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico (rete terza);
- i) **cliente socio diretto:** un soggetto titolare di un'utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico e socio della/del cooperativa/consorzio medesima/o;
- j) **cliente socio connesso ad una rete terza:** un socio della/del cooperativa storica/consorzio storico titolare di un'utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla/dal cooperativa/consorzio stessa/o;
- k) **connessione diretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- l) **connessione indiretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- m) **connessione di emergenza contro il rischio di morosità:** una connessione specifica per gli ASSPC, realizzata ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell'ASSPC;
- n) **consorzi storici:** i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- o) **consorzio storico dotato di rete propria:** un consorzio storico che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- p) **consorzio storico senza rete:** un consorzio storico che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- q) **cooperativa storica:** ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1963/62;

- r) **cooperativa storica concessionaria:** una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- s) **cooperativa storica non concessionaria:** una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale una impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- t) **cooperativa storica dotata di rete propria:** una cooperativa storica che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- u) **cooperativa storica senza rete:** una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- v) **gruppo societario:** insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- w) **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento (di seguito: impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento):** per un dato anno n , un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno $n-1$, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica;
- x) **impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
 - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;
- y) **nuova cooperativa:** un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;

- z) **nuovo consorzio:** un soggetto giuridico, diverso dal consorzio storico, organizzato in forma consortile, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- aa) **periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C:** il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2015, ovvero l'1 febbraio 2016 per i soli SEESEU-C che dal 2 febbraio 2016 vengono ricompresi fra i SEESEU-A;
- bb) **piena disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto;
- cc) **semplice disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, della piena disponibilità ovvero di un diritto di servitù ovvero di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada;
- dd) *soppressa*
- ee) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- ff) **rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. In particolare l'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti con obbligo di connessione di terzi e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
- gg) *soppressa*
- hh) **sistema di autoproduzione (SAP):** sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- ii) **sistema efficiente di utenza (SEU):** sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore,

eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

jj) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU):** realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv., v. e vi.:

- i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete con obbligo di connessione di terzi) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
- ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
- iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2016;
- v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;
- vi. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema,

nonché i SESEU-D di cui alla lettera nnn);

- kk) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A (SESEU-A):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. del comma 1.1, lettera jj) ovvero, dal 2 febbraio 2016, i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e vi. del comma 1.1, lettera jj);
- ll) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B (SESEU-B):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. del comma 1.1, lettera jj), nonché, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i sistemi inizialmente rientranti tra i SESEU-C che soddisfano i requisiti di cui al comma 26.1 del presente provvedimento;
- mm) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C (SESEU-C):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. del comma 1.1, lettera jj);
- nn) **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):** il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad un'unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo, al netto dei soli collegamenti elettrici, devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo. I collegamenti elettrici tra i diversi elementi del SSPC e tra il SSPC e la rete elettrica possono insistere in aree nella semplice disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo;
- oo) **SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:** un SSPC i cui elementi costitutivi (impianti di produzione, unità di consumo, collegamento privato tra impianti di produzione di energia elettrica e unità di consumo, connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati realizzati ed entrati in esercizio;
- pp) **unità di consumo (UC):** insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di sistemi di distribuzione chiusi o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
 - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari

pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

- qq) **unità di produzione (UP):** l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di sistemi di distribuzione chiusi e nella disponibilità di un BRP, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- rr) **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- ss) **BRP** è il responsabile del bilanciamento – Balance Responsible Party di cui al TIDE;
- tt) **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento** (di seguito: **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento**): valutazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto;
- uu) **Cassa:** la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- vv) **GAUDÌ:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- ww) **GSE o Gestore dei Servizi Energetici:** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- xx) **Terna:** la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. alla quale, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, sono attribuite a titolo di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- yy) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per**

- le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
- zz) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- aaa) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
- bbb) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel;
- ccc) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- ddd) **TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- eee) **TIQC o Regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel;
- fff) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- ggg) **TIS o Testo Integrato Settlement:** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- hhh) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
- iii) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- jjj) **TIUC o Testo Integrato Unbundling Contabile:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- kkk) **TIUF o Testo Integrato Unbundling Funzionale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
- lll) **SSP-A:** ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
- mmm) **SSP-B:** ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A di cui alla lettera lll).
- nnn) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo D (SESEU-D):** sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- ooo) **TISDC o Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
- ppp) **ROTE o Regolazione output-based del servizio di trasmissione:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/eel;
- qqq) **RTTE o Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel;

- rrr) **TIDE o Testo Integrato Dispacciamento Elettrico:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel;
- sss) **TIQD o Regolazione output-based del servizio di distribuzione:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel.

Articolo 2

Finalità

2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:

- a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 115/08, dall'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 e dall'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo e dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16;
- b) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi semplici di produzione e consumo;
- c) completare il quadro definitorio e regolamentare in materia di autoconsumo "in sito" e "a distanza" mediante l'utilizzo di collegamenti privati:
 - identificando le diverse configurazioni ammissibili sulla base della normativa primaria esistente e rientranti tra i sistemi semplici di produzione e consumo;
 - definendone la relativa regolazione.

Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoconsumo "in sito" o "a distanza" tramite l'utilizzo di collegamenti privati e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).

Articolo 3

Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento è individuato il perimetro entro cui può svolgersi l'attività libera di autoconsumo "in sito" e "a distanza" tramite l'utilizzo di collegamenti privati, configurando i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn), e sono disciplinate le modalità di applicazione, a tali configurazioni, delle disposizioni in materia di:

- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
- b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal TIME;
- c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
- d) regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinate dal TIQC, dal TIDD, dal ROTE e dal RTTE;
- e) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;

- f) trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità (cd. Bolletta 2.0), come regolata dalla deliberazione 501/2014/R/com;
- g) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com;
- h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dal TIDE;
- i) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV;
- j) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
- k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento;
- l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
- m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
- n) separazione contabile e funzionale, come regolate dal TIUC e dal TIUF;
- o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com;
- p) disciplina della morosità, come regolata dal TIMOE;
- q) codice di rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica di cui alla deliberazione 268/2015/R/eel.

Articolo 4

Principi generali

- 4.1 Fino al 25 dicembre 2021 le uniche configurazioni di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) realizzabili e connettabili alla rete sono quelle che rientrano in una delle sotto-categorie di cui alle seguenti lettere da a) a d):
- a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
 - b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
 - d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).
- A decorrere dal 26 dicembre 2021 sono realizzabili e connettabili alla rete tutte le configurazioni che rientrano nella definizione di SSPC di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn).
- 4.2 Nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:
- a) le cooperative storiche dotate di rete propria;
 - b) i consorzi storici dotati di rete propria;
 - c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP).
- In particolare, le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria sono ricompresi nell'ambito dei SAP esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.
- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, fino al 25 dicembre 2021, un sistema elettrico in possesso di tutti i requisiti per poter essere classificato in almeno due delle categorie di cui al comma 1.1, lettere b), hh), ii), jj), ll) e mmm) viene classificato come:
- i) SSP-A, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll);

- ii) SSP-B, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mmm);
 - iii) SEESEU-A, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kk);
 - iv) SEESEU-B, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll);
 - v) SEU, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ii);
 - vi) SEESEU-C, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mm);
 - vii) SEESEU-D, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera nnn);
 - viii) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, né come SEESEU-D, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh);
 - ix) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b).
- 4.4 Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né nella definizione di SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.
- 4.5 Le disposizioni dell'Autorità richiamate al precedente comma 3.1, lettera da a) a n), sono applicabili ai SSPC, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI DIVERSI SERVIZI ELETTRICI NEL
CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

TITOLO I
LE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA

Articolo 5

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria

- 5.1 Le cooperative storiche dotate di rete propria sono le cooperative storiche concessionarie e non concessionarie di cui alle Parti II e III del TICOOP.

- 5.2 Nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP.

TITOLO II

I CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA

Articolo 6

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria

- 6.1 Nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP.
- 6.2 *Soppresso*
- 6.3 *Soppresso*

TITOLO III

GLI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Articolo 7

Disposizioni ai fini dell'identificazione degli ASSPC

- 7.1 Nel caso di un ASSPC per il quale al 31 dicembre 2016 era già stata presentata richiesta di qualifica di SEU o SEESEU, il GSE completa l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di SSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ.
- 7.2 A decorrere dall'1 gennaio 2017 non è più necessario presentare al GSE richiesta di qualifica di SEU o SEESEU. Trova applicazione solo il normale iter di connessione secondo quanto disposto all'Articolo 8. Qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l'accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, il GSE qualifica l'ASSPC come SSP-A o SSP-B, dandone comunicazione al sistema GAUDÌ.
- 7.3 Nel caso di un ASSPC per il quale il richiedente ha comunque presentato richiesta di qualifica di SEU o SEESEU nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 e il 30 aprile 2017, il richiedente, in alternativa, può:
- a) rinunciare all'istanza di qualifica entro il 31 maggio 2017. In tali casi si applica quanto previsto dal comma 7.4;
 - b) non rinunciare all'istanza di qualifica. In tali casi il GSE completa l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di ASSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ.
- 7.4 Il GSE implementa una procedura finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio alla data del 30 aprile 2017 per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, sulla base di modalità autonomamente definite previa verifica

del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, riportando l'esito sul sistema GAUDÌ. Tale attività viene effettuata a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d'esempio, quelli afferenti ai punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII), nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane.

- 7.5 Il GSE segnala all'Autorità i sistemi per i quali non è stato possibile completare l'identificazione di cui al comma 7.4 per motivi non dipendenti dal medesimo GSE.

Articolo 8

Disposizioni in materia di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di un ASSPC

- 8.1 Ai fini della connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di un ASSPC o di una modifica alla connessione esistente per effetto di interventi realizzati su un ASSPC si applicano le disposizioni di cui al TIC e al TICA. In particolare:
- a) nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.1, del TICA il servizio di connessione è erogato applicando le procedure previste dal TICA e ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA;
 - b) nei casi in cui si presenti una richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:
 - si applica il TIC qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in prelievo;
 - si applica il TICA qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in immissione.
- 8.2 A seguito della connessione alla rete di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi è sempre posta in capo al cliente finale presente all'interno dell'ASSPC. Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all'atto dell'invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata. Nei casi in cui all'interno di un ASSPC, ove consentito, vi siano più clienti finali afferenti al medesimo gruppo societario, il titolare dei punti di connessione dell'ASSPC alla rete con obbligo di connessione di terzi è la società capogruppo cui fanno capo i clienti finali presenti nell'ASSPC o, previo mandato con rappresentanza, una sua società controllata.
- 8.3 In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, il cliente finale o il produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta una

richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Qualora la predetta richiesta sia relativa ad un punto di connessione su cui già insiste un ASSPC, il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SESEU.

8.4 *Soppresso*

8.5 *Soppresso*

8.6 In tutti i casi in cui la realizzazione di un ASSPC deriva dalla realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi, è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Tale richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale secondo quanto previsto dall'Articolo 9. In tale richiesta, inviata con le modalità di cui al comma 8.1, devono essere evidenziate le seguenti ulteriori informazioni:

- a) l'esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi, i relativi gestori e i relativi POD;
- b) la richiesta di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l'impianto elettrico dell'ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
- c) la richiesta di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta (connessione di emergenza, ecc.).

Il gestore di rete, qualora la richiesta sia conforme con le normative e la regolazione vigente, procede all'erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.

8.7 La richiesta di adeguamento della connessione esistente presentata ai sensi del comma 8.3, qualora sia relativa ad interventi sull'impianto di produzione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete concessionario sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, può essere effettuata con una semplice comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore stesso e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

8.8 In caso di richiesta di rilascio da parte dei gestori di rete dei codici identificativi delle unità di consumo interne costituenti l'ASSPC, il soggetto richiedente, per ogni unità di consumo interna da censire, versa al gestore di rete il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2 del TIC vigente nell'anno in cui viene presentata la richiesta, allegando alla medesima richiesta la ricevuta di avvenuto pagamento.

Articolo 9

Principi per la gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi

- 9.1 Per particolari esigenze di esercizio, il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dalle Norme del CEI in materia di connessioni alle reti e dalle regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21, può permettere la connessione dell'ASSPC alla rete tramite più punti di connessione. In particolare, possono verificarsi tre diverse circostanze:
- a) connessione dell'ASSPC tramite un punto di connessione principale ed uno o più punti di connessione di emergenza;
 - b) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitalmente;
 - c) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitalmente fra loro.
- 9.2 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera a), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30 del TIT. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT, tenendo conto di quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 del presente provvedimento;
 - b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.3 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera b), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se ci fossero due o più sistemi distinti ognuno caratterizzato da un proprio distinto punto di connessione, fatto salvo quanto previsto al comma 9.4. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile

sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;

- b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

9.4 Nei casi di cui al comma 9.3:

- a) ai fini dell'identificazione del tipo di categoria in cui classificare l'ASSPC si deve tener conto della specifica definizione di impianto di produzione e della potenza complessiva degli impianti di produzione di energia elettrica che caratterizzano l'ASSPC, indipendentemente dal fatto che due o più sezioni di uno dei predetti impianti presentino punti di connessione distinti;
- b) ai fini della verifica del possesso, da parte di uno o più impianti di produzione di energia elettrica, dei requisiti per l'accesso ai diversi strumenti incentivanti o ai regimi amministrati di ritiro dedicato o scambio sul posto, si deve tener conto della specifica normativa.

9.5 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera c), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se in realtà l'ASSPC fosse connesso alla rete elettrica esclusivamente tramite il punto di connessione principale, mentre tutti i punti di connessione secondari vengono trattati come punti di interconnessione virtuale fra la rete cui è connesso il punto di connessione principale e la rete su cui insiste ciascun punto di connessione secondario. A tal fine:

- a) con particolare riferimento all'attività di misura elettrica:
 - l'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di connessione secondari viene effettuata dal soggetto che ai sensi del TIME è, in relazione a quel punto di connessione secondario, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura. A tal fine il predetto responsabile installa apparecchiature di misura che consentano l'applicazione del successivo alinea;
 - l'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione secondari viene effettuata dal medesimo soggetto responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale nel punto di connessione principale;
- b) con particolare riferimento all'applicazione dei corrispettivi tariffari, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
 - i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;

- i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dal presente comma e dai commi 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.6 Per l'attuazione del comma 9.5, lettera a), il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel caso di ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, richiede ai responsabili dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora le apparecchiature di misura installate nei diversi punti di connessione non siano compatibili coi propri sistemi di telelettura, di procedere al loro adeguamento entro il 31 dicembre 2014.
- 9.7 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, valgono le seguenti convenzioni:
- a) il punto di connessione principale è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - i. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale;
 - ii. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla rete di distribuzione dell'impresa distributtrice sulla cui rete insiste il punto di connessione dell'ASSPC con il maggior valore di potenza disponibile;
 - b) se l'ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributtrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l'impresa distributtrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale.
- 9.8 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, in relazione all'energia elettrica scambiata nei punti di connessione secondari e alla regolazione del trasporto fra i due gestori di rete si applicano i corrispettivi di cui al Titolo VI del TIT.
- 9.9 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5:
- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come immissioni dell'ASSPC nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati come prelievi dell'ASSPC dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;

- c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.

9.10 Ai fini dell'applicazione del comma 9.8:

- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come prelievi del gestore di rete su cui insiste il punto di connessione secondario dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati come immissioni dalla rete su cui insiste il punto di connessione secondario nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.

9.11 Nel caso di un ASSPC già connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi tramite più punti di connessione tra loro circuitualmente interconnessi, le richieste di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TIC o del TICA devono essere inoltrate al gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale, anche nel caso in cui l'adeguamento della connessione riguardi punti di connessione secondari. A tal fine, nella richiesta di adeguamento di una connessione, devono essere evidenziate le informazioni utili ad identificare gli altri punti di connessione ed in particolare: i relativi POD e i gestori delle reti su cui tali punti insistono. Sarà cura del gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale attivare un'eventuale procedura di coordinamento con gli altri gestori di rete coinvolti. Si precisa, inoltre, che anche la richiesta di un nuovo punto di connessione dell'ASSPC alla rete con obbligo di connessione di terzi, in aggiunta agli esistenti, indipendentemente dal fatto che esista o meno una connessione circuitale tra i diversi punti, è considerato un adeguamento di una connessione esistente.

Articolo 10

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un ASSPC

- 10.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e dispacciamento di cui al presente provvedimento, ferme restando ulteriori necessità derivanti dalla regolazione dell'Autorità ai fini della corretta ripartizione dell'energia elettrica immessa in presenza di più unità di produzione e ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento, è necessario disporre:
- a) dei soli dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi e prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi, nel caso di un ASSPC già in esercizio all'1 gennaio 2014, nonché nel caso degli ASSPC caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica aventi una potenza complessiva non superiore a 1 kW;

- b) dei dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi e prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi, nonché dei dati dell'energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione, in generale in tutti gli altri casi, fermo restando quanto previsto dal comma 10.4.
- 10.2 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi e prelevata dalla predetta rete dalle unità di produzione e consumo che costituiscono un ASSPC, si applicano le disposizioni di cui al TIME.
- 10.3 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta all'interno di un ASSPC, fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, si applicano le disposizioni di cui al TIME.
- 10.4 Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
 - accedono al Mercato elettrico come unica UP;
 - non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta;
 - non condividono il punto di connessione con altre UP,
- non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta.
- 10.5 *Soppresso*
- 10.6 *Soppresso*

Articolo 11

Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

- 11.1 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto dal TIDE e dal TIT.
- 11.2 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto dal TIDE e dal TIT.
- 11.3 Il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.1 non deve necessariamente coincidere con il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.2.
- 11.4 Qualora il cliente finale presente nell'ASSPC non coincida con il produttore presente all'interno del predetto ASSPC tali due soggetti possono liberamente optare per uno tra i seguenti rapporti contrattuali:
- a) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono di gestire separatamente i rapporti contrattuali inerenti i prelievi e le immissioni di energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi, pertanto il cliente finale gestisce autonomamente i contratti relativi ai prelievi di energia

- elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica;
- b) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono che sia il cliente finale a sottoscrivere i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2. In questo caso, quindi, il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente;
 - c) il cliente finale decide di avvalersi, tramite mandato senza rappresentanza, del produttore al fine della sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2. In questo caso il produttore gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 e quindi, sul piano regolatorio, oltre ad esercitare l'attività di produzione di energia elettrica esercita, in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata nell'ASSPC, anche l'attività di vendita al dettaglio. Il produttore è soggetto a tutti gli obblighi regolatori a cui è soggetto un esercente l'attività di vendita dell'energia elettrica al dettaglio;
 - d) il cliente finale ed il produttore scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione dei contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione. In tal caso è il soggetto terzo, diverso da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale dà mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.2, mentre il produttore dà mandato senza rappresentanza al medesimo soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.1.
- 11.5 I rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete con obbligo di connessione di terzi non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.
- 11.6 I gestori di rete concessionari adeguano i propri sistemi al fine di consentire ai clienti e ai produttori presenti negli ASSPC di scegliere liberamente uno qualunque tra i rapporti contrattuali di cui al presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni per l'applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di un ASSPC

- 12.1 Nel caso di un ASSPC, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9 nel caso di sistemi con più punti di connessione, le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione nonché a copertura degli oneri generali di sistema:
- espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano ai punti di prelievo, in relazione al livello di tensione dei predetti punti, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sui predetti punti e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;

- espresse in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione al livello di tensione dei predetti punti, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sui predetti punti e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

12.2 Per le finalità di cui al comma 12.1 tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete viene attribuita al cliente finale presente nell'ASSPC e titolare dei punti di connessione, mentre tutta l'energia elettrica immessa in rete viene attribuita alle diverse unità di produzione presenti secondo quanto previsto dal TIME.

Articolo 13

Disposizioni per l'applicazione del TIQD nel caso di un ASSPC

13.1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del TIQD si fa riferimento alla tipologia contrattuale del cliente finale dell'ASSPC.

Articolo 14

Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di un ASSPC

14.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui al TIDE e al TIS attribuendo tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell'ASSPC e tutta l'energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 14.2 e 14.3.

14.2 Nel caso degli ASSPC connessi alla rete elettrica tramite un solo punto di connessione o nei casi di cui al comma 9.1, lettera b), la regolazione del servizio di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica misurate in ciascun punto di connessione con la rete elettrica.

14.3 Nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e c), la regolazione del servizio di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica complessivamente attribuite come prelievi e immissioni al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolate secondo quanto previsto dai commi 9.2, 9.5, 9.7 e 9.9.

14.4 *Soppresso*

Articolo 15

Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e per l'erogazione del servizio di salvaguardia nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC

15.1 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.

15.2 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.

- 15.3 Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 15.1 e 15.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta. Se il cliente finale decide di avvalersi di un soggetto terzo, ivi incluso il produttore ricompreso nell'ASSPC, per la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2, non potrà accedere ai servizi di cui ai predetti commi 15.1 e 15.2.

Articolo 16

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEU

Soppresso

Articolo 17

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEEU-B

Soppresso

Articolo 18

Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC

- 18.1 Ai clienti finali morosi, ricompresi all'interno dei SSPC, si applica la regolazione di cui al TIMOE. A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, ai sensi dell'articolo 4 del TIMOE, dal venditore all'impresa distributrice viene effettuata da quest'ultima coerentemente a quanto disposto dall'articolo 5 del medesimo TIMOE.
- 18.2 Prima di effettuare l'intervento di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5 del TIMOE, l'impresa distributrice inoltra una comunicazione al produttore al fine di evidenziargli la data a seguito della quale non potrà più immettere energia elettrica in rete a causa della condizione di morosità in cui si trova il cliente finale presente nell'ASSPC. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5.6, del TIMOE, l'impresa distributrice inoltra un'analoga comunicazione al produttore anche prima dell'effettuazione dell'intervento di riduzione della potenza di cui al predetto comma 5.6.
- 18.3 Qualora il produttore presente all'interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di una condizione di morosità gravante sul cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi, può richiedere la realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità. A tal fine, il produttore, all'atto della richiesta di connessione o in un qualsiasi momento successivo, inoltra al gestore della rete cui l'ASSPC è connesso una richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.
- 18.4 La richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità viene gestita dal gestore di rete concessionario ai sensi del TICA, prevedendo che:
- a) nei casi in cui la potenza in immissione richiesta sul punto di emergenza sia minore o uguale alla potenza in immissione richiesta sul punto di connessione dell'ASSPC, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita, ai fini del calcolo del corrispettivo di connessione, come una richiesta di nuova connessione, mentre ai fini della definizione della

STMG ed eventualmente della STMD, sia gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all'atto della richiesta di connessione dell'ASSPC e quindi già disponibile;

- b) negli altri casi, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita come una richiesta di nuova connessione presentata ai sensi del TICA.

18.5 In presenza di un punto di emergenza realizzato per le finalità di cui al comma 18.3, dovrà essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza. Il predetto dispositivo dovrà essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione. Il gestore di rete all'atto dell'attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo.

18.6 Per le finalità di cui al comma 18.5, i gestori di rete, entro il 30 aprile 2014, definiscono una specifica tecnica finalizzata ad individuare le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al predetto comma 18.5, le modalità di installazione, nonché i requisiti necessari per evitare la manipolazione da parte di soggetti diversi dal gestore di rete.

Articolo 19

Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento

19.1 Agli impianti di produzione presenti in un ASSPC si applicano le medesime disposizioni, in materia di incentivazione, previste per la generalità degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento.

Articolo 20

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti soci

20.1 I clienti finali presenti in un ASSPC possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui al TIBEG.

Articolo 21

Disposizioni in materia di unbundling

21.1 Ai soli fini delle disposizioni regolate dal TIUC, la produzione dell'energia elettrica all'interno di un ASSPC è assimilata alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, qualora almeno il 70% dell'energia prodotta è consumata in loco.

21.2 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 21.1, la produzione di energia elettrica all'interno di un ASSPC, ai fini del TIUC, è considerata attività di produzione di energia elettrica.

Articolo 22

Flussi informativi

- 22.1 Il GSE, in esito alle attività di cui all'articolo 7, ivi inclusa la verifica della corrispondenza fra quanto eventualmente dichiarato dai richiedenti e quanto già presente nel sistema GAUDÌ, comunica al medesimo sistema, secondo modalità definite da Terna, le informazioni inerenti:
- a) i sistemi che rientrano nei SEESEU-A;
 - b) i sistemi che rientrano nei SEESEU-B;
 - c) i sistemi che rientrano nei SEESEU-C;
 - d) i sistemi che rientrano nei SEESEU-D;
 - e) i sistemi che rientrano nei SEU;
 - f) i sistemi che rientrano nei SSP-A;
 - g) i sistemi che rientrano nei SSP-B;
 - h) i sistemi che rientrano negli ASAP;
 - i) i sistemi che rientrano negli ASE,
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e le informazioni inerenti ai relativi impianti di produzione.
- 22.2 A seguito dell'ottenimento delle informazioni di cui al comma 22.1, il sistema GAUDÌ, in relazione a ciascuna anagrafica POD, comunica al gestore di rete a cui è connesso l'ASSPC, nonché all'impresa distributrice competente, qualora l'ASSPC sia connesso alla RTN, l'esistenza di un ASSPC e la sua tipologia.
- 22.3 Terna, sentito il GSE, integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi del GSE necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 22.4 Terna, sentite le imprese distributrici, integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi delle imprese distributrici necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 22.5 Nel caso di nuove connessioni o di adeguamenti di connessioni esistenti relative ad ASSPC, i gestori di rete a seguito dell'attivazione della connessione ed entro le medesime tempistiche di cui all'articolo 10, comma 10.12, del TICA, comunicano al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, la tipologia di ASSPC sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ai sensi del D.P.R 445/00.

Articolo 23

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica

- 23.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica.

- 23.2 Al fine di poter beneficiare del trattamento tariffario previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica nel caso di ASSPC con più unità di consumo, è necessario disporre di apparecchiature di misura atte a rilevare le misure elettriche per ogni singola unità di consumo (cd. UC interne). Le responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura sono le medesime previste dal TIME. A tal fine occorre riferirsi al livello di tensione del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica ovvero alle disposizioni di cui all'articolo 8 del TIME qualora vi siano più punti di connessione. Le misure elettriche per ogni singola unità di consumo insita nel medesimo ASSPC vengono utilizzate solo per le finalità di cui al presente articolo.
- 23.3 L'impresa distributrice competente applica le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche dei punti di connessione e della tipologia del titolare dei medesimi punti.
- 23.4 Il titolare del punto di connessione dell'ASSPC è tenuto a dichiararsi a Cassa affinché quest'ultima possa effettuare il conguaglio, secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite, tra quanto effettivamente versato all'impresa distributrice competente e quanto avrebbe dovuto versare applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 21 del TISDC. A tal fine, in luogo del "punto di connessione della relativa utenza al SDC", occorre riferirsi al "punto sulla linea elettrica dell'ASSPC a cui è collegata ogni unità di consumo a cui sono riferite le misure elettriche corrispondenti alla medesima unità". Cassa può richiedere al titolare del punto di connessione il rilascio di una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria.
- 23.5 Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche nelle more dell'installazione e dell'attivazione delle apparecchiature di misura di cui al comma 23.2, purché per un periodo di tempo limitato e non superiore a sei mesi. In tal caso occorre riferirsi ai dati di misura disponibili, ivi inclusi quelli eventualmente messi a disposizione dell'Agenzia delle dogane, e a stime della potenza impegnata.

Articolo 24

Disposizioni al GSE per l'implementazione del registro dei SEU e dei SEESEU

Soppresso

Articolo 25

Disposizioni transitorie in merito all'erogazione dei servizi di sistema in un ASSPC

Soppresso

Articolo 26

Disposizioni in merito all'evoluzione degli ASSPC

- 26.1 I SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 tutte le

unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

26.2 *Soppresso*

26.3 *Soppresso*

26.4 *Soppresso*

26.5 *Soppresso*

26.6 *Soppresso*

26.7 *Soppresso*

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Attività di verifica a seguito del rilascio della qualifica

- 27.1 Al principale fine di verificare l'assenza, all'interno degli ASSPC, di clienti finali non facenti parte del sistema né connessi, direttamente o indirettamente alla rete con obbligo di connessione di terzi (cd. clienti finali "nascosti"), l'Autorità effettua i controlli avvalendosi del GSE. Le verifiche, nel caso di sistemi diversi da SEU e SESEU possono essere solo documentali oppure possono essere effettuate anche per il tramite di sopralluoghi. Il GSE inserisce tra i criteri di priorità per l'effettuazione dei sopralluoghi l'assenza della previa verifica documentale ivi inclusi i casi di cui al comma 7.3, lettera a).
- 27.2 Le imprese distributrici a partire dall'1 gennaio 2015 avviano azioni di verifica attraverso i propri sistemi informativi finalizzate, tramite controlli incrociati sui propri dati, a verificare che ad ogni punto di connessione per il tramite del quale avvengono prelievi e immissioni di energia elettrica corrisponda sul sistema GAUDÌ un ASSPC. Fanno eccezione i soli punti di connessione asserviti a impianti di produzione di energia elettrica per il tramite dei quali viene prelevata unicamente energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari. Qualora, a seguito di tali verifiche, vengano individuati punti di connessione relativi a presunti ASSPC non registrati nel sistema GAUDÌ, l'impresa distributtrice segnala ai titolari di tali punti di connessione la presunta irregolarità e la necessità di procedere entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione ad aggiornare le anagrafiche GAUDÌ secondo le procedure previste per le modifiche delle connessioni esistenti. In assenza di un riscontro da parte del titolare del punto di connessione, l'impresa distributtrice invia un elenco con i soggetti inadempienti, i relativi POD e i codici CENSIMP degli impianti che risultano connessi per il tramite dei predetti POD all'Autorità.

Articolo 28

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche senza rete

- 28.1 Nel caso delle cooperative storiche senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 28.2 Le cooperative di cui al comma 28.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU, essendo sprovviste di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 29

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici senza rete

- 29.1 Nel caso dei consorzi storici senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 29.2 I consorzi storici di cui al comma 29.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU essendo sprovvisti di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 30

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei nuovi consorzi

- 30.1 Nel caso di nuovi consorzi, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e V del TICOOP.
- 30.2 I nuovi consorzi di cui al comma 30.1 non sono SSPC, né la produzione di energia elettrica realizzata da essi per la fornitura ai propri soci è assimilabile alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori ai fini dell'applicazione del TIUC.

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Qualora sulle linee elettriche di un ASSPC siano connessi impianti di produzione o consumo di terzi, questi ultimi sono tenuti a richiedere al gestore di rete concessionario la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Quest'ultimo può erogare la connessione per il tramite delle linee elettriche dell'ASSPC nel rispetto del principio di minimizzazione dei costi sistemici: in tale caso, il gestore di rete concessionario e il gestore delle predette linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.
- 31.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.